



COMUNE DI CASTIGLIONE TORINESE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 42

20/12/2018

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE SCADENZE DI PAGAMENTO PER L'ANNO 2019.

L'anno duemiladiciotto addì venti del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti quaranta nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. PIGNATTA Roberto	SI
2. CHA Marina	SI
3. ZORZI Maurizio Marcello	SI
4. ZARAMELLA Paolo	SI
5. MONTINI Daniele	SI
6. SCURSATONE Giorgio	SI
7. GRIBALDO Paolo	SI
8. BENEDETTO Marica Emilia	No
9. VOGLIOTTI Elisa	SI
10 FAZZINO Giuseppe	No
11 LOVERA Loris Giovanni	No
12 GIARETTO Manlio	SI
13 SERLENGA Antonio	SI
	10
Totale Assenti:	3

Assume la presidenza Ing. Roberto Pignatta – Sindaco – Presidente.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. Matteo Bossa

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE SCADENZE DI PAGAMENTO PER L'ANNO 2019.

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- il comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) ha disposto l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- ai sensi della medesima disposizione la IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi comunali indivisibili e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata alla copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, in sostituzione della TARES (la cui disciplina è espressamente abrogata dal successivo comma 704);
- la disciplina del tributo, nelle sue tre componenti e nelle disposizioni comuni è contenuta nell'articolo 1, commi 639 e seguenti della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i.;
- l'art. 1 comma 683 della Legge n. 147/2013 e s.m.i. stabilisce che, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione rifiuti redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso;
- l'art. 1, comma 651 della Legge n. 147/2013, prevede che, nella commisurazione della tariffa, che si tenga conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999;

Visto il comma 654 dell'art. 1 della Legge 147/2013, che prevede che la tariffa debba coprire tutti i costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Atteso pertanto che:

- nella determinazione della tariffa si applicano i criteri fissati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, di approvazione del Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, metodo che era già alla base della determinazione della Tariffa di igiene ambientale – TIA in vigore nel Comune di Castiglione Torinese fino al 31/12/2012, nonché del tributo sui rifiuti e sui servizi – TARES in vigore per il solo anno 2013;
- il D.P.R. 158/1999 stabilisce che la tariffa debba essere composta, come già i precedenti prelievi relativi alla copertura dei costi del servizio di igiene urbana, da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

Visto il comma 655 dell'art. 1 della Legge 147/2013, che mantiene inalterata la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, il cui costo relativo va sottratto dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti;

Visto il comma 666 dell'art. 1 della Legge 147/2013, che fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992 nella misura percentuale fissata dalla Città Metropolitana di Torino sull'importo del tributo;

Visto il comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, in base al quale, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard, combinato con il già citato comma 654 che prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Riscontrata una diffusa e condivisa incertezza applicativa delle disposizioni contenute nel sopra citato comma 653 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 e s.m.e.i., soprattutto alla luce della non corrispondenza degli elementi di costo considerati nel conteggio dei fabbisogni standard e le voci del piano finanziario previste dal DPR 158/1999 ovvero negli altri commi dell'art. 1 della legge n. 147/2013 e s.m.e.i. (per esempio, gli accantonamenti al fondo rischi su crediti e i mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla TIA ed alla TARES, sono voci di costo non contemplate nei fabbisogni standard), nonché della non disponibilità delle risultanze aggiornate dei fabbisogni standard del servizio di igiene urbana;

Preso atto delle "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013" diffuse l'8 febbraio 2018 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, nelle quali viene precisato che:

- i fabbisogni standard del servizio rifiuti possono rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti;
 - quelli attualmente disponibili sono stati elaborati avendo come riferimento finalità perequative e quindi pensati come strumento da utilizzare per la ripartizione delle risorse all'interno del Fondo di solidarietà comunale e come tali potrebbero non corrispondere integralmente alle finalità cui sottende la disposizione recata dal comma 653;
 - il comma 653 richiede pertanto che il Comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, sulla cui base potrà nel tempo intraprendere le iniziative di propria competenza finalizzate a far convergere sul valore di riferimento eventuali valori di costo effettivo superiori allo standard che non trovino adeguato riscontro in livelli di servizio più elevati;
 - le risultanze dei fabbisogni standard di cui al comma 653 non sono quelle attualmente reperibili sul sito internet "OpenCivitas", bensì quelle contenute nella "Tabella 2.6: Stime puntuali OLS dei coefficienti della funzione di costo - Smaltimento rifiuti" della "Revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni" del 13 settembre 2016, adottata con il DPCM del 29 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 44 del 22 febbraio 2017;
- Fabbisogno standard: costo standard di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti * tonnellate di rifiuti gestiti;

- il fabbisogno standard così come descritto dalla Tabella 2.6 non può dar conto delle caratteristiche specifiche della morfologia territoriale nella quale si svolge il servizio nei singoli Comuni e neppure delle eventuali differenze qualitative del servizio stesso;
- gli eventuali divari fra quanto desumibile in termini di fabbisogno standard e quanto contenuto nei piani finanziari vanno quindi considerati anche alla luce di questi profili metodologici;

Preso altresì atto che, sulla scorta delle indicazioni fornite con le sopracitate linee guida, il costo standard complessivo del servizio per il Comune di Castiglione Torinese ammonterebbe a € 638.549,54 tenendo conto del quantitativo presunto di rifiuti e della percentuale di raccolta differenziata previsti;

Dato atto che, come specificato altresì dalle stesse linee guida, il Piano Finanziario della TARI e le conseguenti tariffe devono comunque essere costruiti tenendo conto di tutte le voci di costo previste dalle specifiche disposizioni normative, le quali, come sopra specificato, non sono state tutte considerate ai fini della determinazione dei fabbisogni standard del servizio rifiuti (gli accantonamenti al fondo rischi su crediti e i mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla TIA, che costituiscono una voce del piano finanziario, non sono stati presi a riferimento per la determinazione dei fabbisogni standard), nonché del vigente contratto di servizio con il soggetto gestore, peraltro successivo al 2013, che tiene conto della specificità del servizio richiesto dal Comune, con livelli più elevati rispetto alla media e dei costi stabiliti a livello di Consorzio di Bacino 16 – organo di governo del ciclo integrato dei rifiuti sulla scorta della normativa regionale;

Dato atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 31/07/2014 è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale – IUC, che al capo III disciplina la componente Tassa sui Rifiuti;

- l'art. 46 del suddetto regolamento è stato modificato con deliberazione di C.C. n. 23 del 28/05/2015;

- ulteriori modifiche alla disciplina regolamentare della TARI sono state apportate con deliberazione di C.C. n. 17 del 04/04/2016;

- l'art. 46 commi 2 e 3 del vigente regolamento disciplinante la IUC nelle sue tre componenti IMU, TARI e TASI dispone che fino al trasferimento definitivo delle competenze ai sensi della Legge Regionale n. 7/2012, è affidata al Consorzio di Bacino 16, sulla base di apposita convenzione, la gestione della TARI. Il Consorzio di Bacino 16 continuerà, fino alla sua definitiva liquidazione, le attività di accertamento e di riscossione ordinaria e coattiva dei tributi sui rifiuti e servizi, (TIA, TARES e Maggiorazione Statale, TARI), per le annualità non prescritte;

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 30 del 15/11/2018, con la quale è stato stabilito:

- di confermare per l'anno 2019 l'affidamento della gestione della Tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione consiliare n. 60 del 18/12/2017, ai sensi dell'art. 1, comma 691 della legge n. 147/2013 e dell'art. 46 del vigente regolamento comunale disciplinante la IUC - Componente TARI, al Consorzio di Bacino 16 - ente di governo del ciclo integrato dei rifiuti a mente della L.R. n. 24/2000 e sino alla conclusione del regime transitorio previsto dalla L.R. n. 1/2018 - e soggetto affidatario per conto di questo Comune della gestione della Tariffa di igiene ambientale (TIA) al 31/12/2012, della TARES al 31/12/2013, e della TARI sino al 31/12/2018, fermo restando l'obbligo da parte dell'utenza del versamento diretto al Comune del tributo e delle relative somme accessorie;

- Di approvare conseguentemente l'estensione degli effetti sino al 31 dicembre 2019 della convenzione fra questo Comune ed il Consorzio di Bacino 16 per la gestione della tassa sui rifiuti – TA.RI. per l'anno 2018, approvata con deliberazione consiliare n. n. 60 del 18/12/2017, sottoscritta digitalmente dalla parti, rep. n. 35 del 15/02/2018, alle medesime condizioni economiche in essa indicate, fatta salva l'applicazione dei nuovi compensi previsti per lo svolgimento dell'attività di accertamento affidata alla società SOGET S.p.A. a seguito di gara svoltasi nel corso dell'anno 2018, ed evidenziati nella comunicazione del Consorzio di Bacino del 17 ottobre 2018, registrata al n. 10713 del protocollo comunale in data 18 ottobre 2018;

Richiamata la propria precedente deliberazione assunta in data odierna, con la quale si è proceduto all'approvazione del Piano finanziario 2019, con il quale vengono definiti i costi complessivi di gestione del ciclo dei rifiuti urbani di questo Comune, dell'importo di € 972.174,00, con il quale sono determinati in complessivi € 969.174,00 i costi del servizio da finanziare integralmente mediante la tariffa, ripartita con l'applicazione dei criteri previsti dall'art. 3 del D.P.R. n. 158/1997 nella misura del 57,54% per la parte fissa, e del 42,46% per quella variabile;

Ravvisata la necessità di procedere all'approvazione delle tariffe relative al tributo in questione, in applicazione dell'art. 1, comma 683 della Legge n. 147/2013, per l'avvio dell'attività di riscossione del tributo;

Ritenuto di poter confermare la ripartizione dei costi totali del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche nella misura già determinata in regime di TIA e di TARES, in ragione dell'assenza di modificazioni dell'assetto complessivo delle utenze del servizio e della sostanziale corrispondenza delle disposizioni generali che hanno regolato e che attualmente disciplinano l'applicazione delle diverse forme di prelievo, tutte riferite al D.P.R. n. 158/1999, attribuendo quindi l'ottanta (80%) per cento del costo complessivo all'utenza domestica ed il venti (20%) per cento a quella non domestica;

Ritenuto inoltre di confermare le misure dei coefficienti proporzionali di produttività Kb per le utenze domestiche ed i coefficienti potenziali di produzione Kc e Kd, per le utenze non domestiche, così come definite ed applicate in regime di Tariffa di igiene ambientale e di Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi, e riportate nei prospetti di determinazione delle tariffe allegato A, per le medesime ragioni anzi indicate, nell'intento di garantire quanto più possibile stabilità all'assetto della struttura tariffaria, in considerazione poi della sostanziale assenza di elementi di novità rispetto agli anni precedenti riscontrata nei caratteri qualitativi e quantitativi delle diverse categorie di utenza presenti sul territorio comunale;

Visto l'elaborato prodotto dal Consorzio di Bacino 16, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "A", eseguito sulla base dei criteri sopra descritti, al fine di procedere all'approvazione delle tariffe del servizio di gestione dei rifiuti urbani di questo Comune per l'anno 2019, suddivise in utenze domestiche ed utenze non domestiche;

Dato atto che l'art. 45 del vigente Regolamento IUC stabilisce le modalità di riscossione della Tassa Rifiuti, prevedendo al comma 4 che il pagamento debba avvenire in n. 4 rate bimestrali, la cui scadenza dovrà essere stabilita annualmente con la presente deliberazione di fissazione delle tariffe, e ritenuto opportuno fissare la scadenza delle quattro rate al **31 maggio 2019, 31 luglio 2019, 30 settembre 2019, 30 novembre 2019** e ferma restando la possibilità di pagare il tributo dovuto per l'anno in unica soluzione, entro la scadenza della seconda rata (**31 luglio 2019**);

Dato atto che le tariffe medesime saranno suscettibili delle riduzioni previste dal Regolamento comunale disciplinante la Tari, con inserimento nei costi del Piano Finanziario, nonché delle agevolazioni previste all'art. 40 del medesimo regolamento che vengono invece iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa, e trovano la relativa copertura da risorse diverse;

Ritenuto di fissare al **31 ottobre 2019** il termine ultimo entro il quale produrre le richieste per l'applicazione delle agevolazioni per disagio economico e sociale, previsto dall'art. 40 del Regolamento IUC;

Visti:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché quello per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente, che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'art. 52 del D.Lgs 446/1997, relativo alla potestà regolamentare degli enti locali in materia di entrate;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che, per il combinato delle disposizioni contenute nell'art. 1 comma 683 della Legge n. 147/2013 e nell'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, l'approvazione del presente atto rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento e qui devono intendersi come materialmente trascritte ed approvate;

2. di approvare, per i motivi indicati in premessa ed ai sensi dell'art. 1 comma 683 della Legge n. 147/2013, ai fini dell'applicazione per l'anno 2019 della Tassa sui Rifiuti (TARI), le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche, riportate nel prospetto riepilogativo Allegato "A", calcolate dal Consorzio di Bacino 16, in applicazione del D.P.R. n. 158/1999, conformemente al succitato Piano finanziario approvato con propria precedente deliberazione, sulla base dei criteri di suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche e dei coefficienti di cui all'allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999, già utilizzati negli scorsi anni in regime di TIA, di TARES e di TARI e confermati per l'anno in corso per i motivi indicati in premessa;

3. di dare atto che alla gestione del tributo, sino al 31 dicembre 2019, provvederà il Consorzio di Bacino 16, sulla base della convenzione di cui alla richiamata deliberazione di C.C. n. 30 del 15/11/2018;

4. di stabilire che il versamento della Tassa sui rifiuti per l'anno 2019 dovrà essere effettuato in quattro rate bimestrali scadenti il **31 maggio 2019, 31 luglio 2019, 30 settembre 2019, 30 novembre 2019**, ferma restando la possibilità di pagare il tributo dovuto per l'anno in unica soluzione, entro la scadenza della seconda rata (**31 luglio 2019**);

5. di stabilire nel **31/10/2019** il termine per la presentazione delle richieste per ottenere le agevolazioni per disagio economico e sociale previsto dall'art. 40 del Regolamento IUC;

6. di dare atto che le agevolazioni previste per disagio economico- sociale, di cui all'art. 40 del Regolamento IUC, verranno riconosciute a coloro che presenteranno apposita istanza, entro il termine stabilito al punto precedente, nei limiti dello stanziamento della specifica voce di spesa del bilancio di previsione 2019;

7. di dare atto che ai contribuenti sarà addebitato il Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente -"TEFA" dovuto alla Città Metropolitana di Torino, come previsto dall'art. 1 comma 666 della Legge 147/2013;

8. di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge n. 224/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Sindaco - Presidente,

Udito l'intervento del Capogruppo di Minoranza della lista "Movimento5stelle.it" Sig. Manlio Giaretto e del Sindaco, come da registrazione conservata agli atti;

Visti i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio sulla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

Con votazione per alzata di mano la quale dà il seguente esito:
Presenti n. 10, astenuti n. ==, favorevoli n. 8, contrari n. 2 (Serlenga e Giaretto);

DELIBERA

Di accogliere la proposta di deliberazione formulata dal Sindaco - Presidente.

S u c c e s s i v a m e n t e

Con votazione per alzata di mano la quale dà il seguente esito:
Presenti n. 10, astenuti n. ==, favorevoli n. 8, contrari n. 2 (Serlenga e Giaretto);

DELIBERA

- di dichiarare, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SINDACO
F.to: Ing. Roberto PIGNATTA

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to : Marina CHA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : Dr. Matteo BOSSA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 11.1.2019 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

U. 11.1.2019

Il Segretario Comunale
F.to: Dr. Matteo BOSSA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Castiglione Tor.se li, 11.1.2019



Il Segretario Comunale
Dr. Matteo BOSSA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 20-dic-2018

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)
- Dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

U. 11.1.2019



Il Segretario Comunale
Dr. Matteo Bossa

CONSORZIO DI BACINO 16

COMUNE DI CASTIGLIONE TORINESE

DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2019

UTENZE NON DOMESTICHE

FARTE FISSA NON DOMESTICHE	111.830,80
PARTI VARIABLE NON DOMESTICHE	82.304,20

CAT.	DESCRIZIONE	MQ 2019	Ko	Superfici normalizzate	Capit	TARIFFA PARTE FISSA	TOTALE GETTITO FISSA	Rid	Cu	TARIFFA PARTE VARIABLE	Superfici normalizzate	TOTALE GETTITO VARIABLE
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	7.285	0,60	4.359,00	2,0348	1,22006	8.863,81	5,20	0,18469	0,2604	37.778,0000	9.977,27
2	Cinema-teatri e teatri	192	0,43	82,56	2,0346	0,6748	167,06	3,50	0,18469	0,6464	672,0000	174,11
3	Autonimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	6.863	0,60	4.117,80	2,0346	1,22006	8.378,07	4,90	0,18469	0,9050	33.828,7000	6.210,83
4	Campio, distributori di carburante, impianti sportivi	1.362	0,88	1.189,76	2,0346	1,7804	2.420,68	7,21	0,18469	1,3316	9.747,8200	1.800,36
5	Stabilmnti balneari	0	0,64	0,00	2,0346	1,3021	0,00	9,22	0,18469	0,9641	0,0000	0,00
6	Esposizioni ed autoriscioni	1.134	0,51	578,34	2,0346	1,0376	1.176,69	4,22	0,18469	0,7794	4.785,4800	863,64
7	Alberghi con ristorante	637	1,60	1.019,20	2,0346	3,2554	2.073,06	13,10	0,18469	2,4185	8.344,7000	1.541,19
8	Alberghi senza ristorante	205	1,08	221,40	2,0346	2,1874	450,46	6,08	0,18469	1,5401	1.820,4000	338,21
9	Casa di cura e riposo	1.190	1,00	1.190,00	2,0346	2,0348	2.431,34	8,20	0,18469	1,5142	9.799,0000	1.808,79
10	Ospedali	0	1,07	0,00	2,0346	2,1770	0,00	8,81	0,18469	1,6271	0,0000	0,00
11	Ufficio, agenzie, studi professionali	2.588	1,62	3.833,76	2,0346	3,0820	8.003,62	12,45	0,18469	2,2064	32.220,6000	5.950,96
12	Banche ed istituti di credito	801	0,61	305,61	2,0346	1,2411	621,79	5,03	0,18469	0,8290	2.520,0000	485,43
13	Negozi abbigliamento, calzature, biancheria, cartoleria, ferrame	864	1,35	1.166,40	2,0346	2,7467	2.373,10	9,70	0,18469	1,7918	8.390,8000	1.547,86
14	Edicola, farmacia, tabaccai, pluriscienze	428	1,20	514,02	2,0346	2,4410	1.045,82	10,00	0,18469	1,8469	4.283,5000	791,13
15	Negozi particolari quali floricoltori, lenole e tessuti, tappeti, coperchi	50	0,83	41,50	2,0346	1,6887	84,44	9,81	0,18469	1,2577	340,5000	62,89
16	Baracci di mercato di beni durevoli	0	1,78	0,00	2,0346	3,8216	0,00	14,58	0,18469	2,6928	0,0000	0,00
17	Attività artigianali tipo bottiglie, penne, bicchieri, berbere, esili	912	1,20	1.094,40	2,0346	2,4415	2.226,65	12,00	0,18469	2,2183	10.844,0000	2.021,26
18	Attività artigianali tipo bottiglie, fidejramme, toraunico, fabor	1.762	1,03	1.804,56	2,0346	2,0669	3.671,55	8,46	0,18469	1,5862	14.896,9000	2.743,85
19	Carrozzeria, autofficina, estraudio	3.367	1,09	3.681,83	2,0346	2,2177	7.511,39	8,95	0,18469	1,6030	30.313,6500	5.988,87
20	Attività industriali con capannoni di produzione	8.204	0,92	7.547,68	2,0346	1,8318	16.308,48	7,53	0,18469	1,3997	61.716,1200	11.406,57
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici	7.354	1,09	8.015,86	2,0346	2,2177	19.309,05	0,00	0,18469	1,4776	58.832,0000	10.865,78
22	Ristoranti, trattorie, scienze, pizzeria, pub	1.010	5,57	5.625,70	2,0346	11,3327	11.446,04	45,87	0,18469	8,4348	48.128,7000	8.519,20
23	Mensa, birreria, amburguerie	0	4,85	0,00	2,0346	9,8678	0,00	39,78	0,18469	7,3470	0,0000	0,00
24	Bar, caffè, pasticceria	940	3,96	3.722,40	2,0346	6,0570	7.673,59	32,44	0,18469	5,9974	30.493,0000	5.631,80
25	Supermercati, pane e pasta, macelleria, salami e formaggi	1.404	2,30	3.229,20	2,0346	4,6766	6.570,12	19,00	0,18469	3,5081	26.878,0000	4.929,93
26	Purificatori alimentari allo misto	549	1,80	988,20	2,0346	3,6823	2.010,89	15,00	0,18469	2,7704	8.235,0000	1.520,03
27	Orfanotrofi, peschereie, forni e panifici, pizzerie, pizza al taglio	52	7,17	372,84	2,0346	14,0881	758,58	59,76	0,18469	10,8625	3.055,5000	564,33
28	Merchandising di generi misti	0	2,15	0,00	2,0346	4,3744	0,00	17,63	0,18469	3,2561	0,0000	0,00
29	Banchi di mercato generi alimentari	0	3,50	0,00	2,0346	7,1211	0,00	28,70	0,18469	5,3006	0,0000	0,00
30	Discoteche, night club	0	1,80	0,00	2,0346	3,6623	0,00	14,50	0,18469	2,8780	0,0000	0,00
		48.833		54.817,62			111.830,80				445.631,1806	82.304,20

TOTALE MQ 183.834,80

CONSORZIO DI BACINO 16
COMUNE DI CASTIOLONE TORINESE
DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2019
UTENZE DOMESTICHE

	DOM	Superficie Normalizzata	Kg Piano Finanz.	Famiglie normalizzate
COSTI FISSI	247.453,00	107.852	885.000,00	695
COSTI VARIABILI	411.521,00	128.724	692.000,00	1.235
COSTI TOTALI	968.174,00	104.497	1.577.000,00	1.930
% COSTI DOM. A CARICO COMUNE		22.238		232
PERIO UTENZE DOMESTICHE	80%	8.482		92
PERIO UTENZE NON DOMESTICHE	20%			
FISSA	37,54%			
VARIABILE	42,46%			

Superficie Normalizzata	104.497
Kg Piano Finanz.	1.577.000,00
Famiglie normalizzate	1.930
Costo medio per famiglia	817,61
Costo medio per mq	15,00
Costo medio per kg	0,05

COMPONENTI	MQ 2018	NUCLEI	KA	MQ - KA	QU	TARIFFA PARTE FISSA	DEBITTO PARTE FISSA	KB	CB	QAV	TARIFFA PARTE VARIABILE	DEBITTO PARTE VARIABILE
1	127.315	831	0,8	101.802	0,9381	0,7584	59.543,28	0,2	0,48	157.22270	89,8386	49.726,64
2	126.940	799	0,94	128.724	0,9361	0,8618	120.745,19	1,0	0,48	157.22270	119,6771	92.031,71
3	104.903	583	1,05	109.812	0,9361	0,9850	103.006,30	2	0,48	157.22270	149,6864	87.214,70
4	81.664	462	1,14	104.497	0,9381	1,0884	98.021,39	2,2	0,48	157.22270	164,5565	76.024,69
5	18.080	60	1,23	22.230	0,9381	1,1538	20.893,73	2,9	0,48	157.22270	216,9148	17.362,10
6 e più	8.509	27	1,3	8.482	0,9381	1,2188	7.937,50	3,4	0,48	157.22270	284,5139	6.066,47
	486.091	2.763					446.122,40					329.218,20

TOTALE DOM: 775.339,20